

**FUOCO SU UNA FIGURA PROFESSIONALE DI INTERESSE  
IL FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO**

*Micaela Clementina Morea*

Per comprendere appieno l'importanza della figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico è necessario un excursus storico che possa rendergli giustizia.

Nel far ciò partiremo dalla grande svolta segnata dalla riforma penitenziaria del 1975 la quale sostituì definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931. Quest'ultimo infatti si ispirava ad una filosofia di applicazione della pena che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo, il carcere fino a questo momento era infatti concepito come luogo impermeabile e isolato dalla società libera.

Il sistema penitenziario delineato dal Regolamento del 1931 si articolava in una serie di strumenti rivolti a ottenere, anche attraverso punizioni e privilegi, nonché attraverso quotidiane pratiche di violenza, un'adesione coatta alle regole, con una costante violazione delle più elementari regole del rispetto della dignità della persona.

È a seguito della Riforma Penitenziaria del 1975 legge 354/75 che fu finalmente messo in pratica il dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato il quale stabilisce che *“le pene non possono consistere in trattamenti*

*contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.*

Grazie alla legge 26 luglio 1975 n. 354 alla persona detenuta venne riconosciuto appieno il suo essere soggetto a cui vanno garantiti i diritti civili, come d'altronde esprimono i principi espressi dal documento delle Nazioni Unite “Regole Minime per il trattamento dei detenuti” (1955).

Fu questa la svolta che permise all’ordinamento stesso di centrare il suo obiettivo principale nella risocializzazione o rieducazione della persona reclusa.

Fin dal primo articolo dell’Ordinamento Penitenziario si dichiara questo obiettivo, esprimendo che *“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare la dignità della persona [... ed] è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche ed a credenze religiose”.*

Il principio di base di questa concezione è che la pena possa e debba essere rieducativa e debba includere una serie di attività e misure di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del detenuto.

In questo modo la privazione della libertà, aspetto afflittivo della pena, diventa il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato mediante il suo trattamento individualizzato.

Per poter attuare tale dovere, il legislatore infatti, pone come necessario un intervento individualizzato, che tenga conto della specificità della persona e delle sue esigenze soggettive.

La figura dell’Educatore Penitenziario – oggi definito *Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica* – è quindi, stata introdotta nell’organico penitenziario e ritenuta professionalità indispensabile per l’educazione dei soggetti detenuti con il fondamentale compito di programmare e seguire i percorsi *educativo-trattamentali*.

La decisiva svolta rispetto al Regolamento del 1931 si esprime anche nel riconoscimento al detenuto di una propria soggettività giuridica, venendo identificato e definito quale titolare di diritti e di aspettative e legittimato all'agire giuridico proprio nella qualità di titolare di diritti che appartengono alla condizione di detenuto.

Così l'impianto dell'ordinamento penitenziario pone finalmente alla base del trattamento i valori dell'umanità e della dignità della persona, ai quali fa da corollario l'affermazione del principio della assoluta imparzialità in relazione ai detenuti, come precedentemente accennato.

Il rispetto per la persona si esprime anche nella previsione per la quale *“i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”* (ex art. 1, 4° comma, Ord. Penit.), trattasi questa di una grande presa di posizione nei confronti della prassi che prevedeva l'indicazione dei reclusi con il numero di matricola, prassi fatta propria dal regolamento del 1931.

In questo modo, al funzionario giuridico pedagogico viene affidato il compito di trasformare il sapere pedagogico in azione educativa attraverso le attività che è chiamato a realizzare e che vengono annunciate nel Progetto Pedagogico di ogni Istituto penitenziario, così come indicano gli articoli specifici dell'Ordinamento penitenziario del 1975.

Altro importante punto di svolta per questa figura professionale è stato il cambio del nome dell'Educatore penitenziario con quello del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.

Tale innovazione offre l'occasione per ribadire la centralità ed il ruolo propulsivo di questa professionalità nella progettazione pedagogica dell'istituto, al centro della quale deve essere il detenuto, la sua conoscenza, la rilevazione dei suoi bisogni. Intorno ad esso, infatti, deve essere costruito il progetto educativo che lo riguarda, la cui gestione è prioritariamente affidata alla figura della professionalità giuridico pedagogica che possiede le

competenze per porre in relazione i bisogni dei detenuti con le risorse presenti nell'istituto o nel territorio di riferimento, siano esse Enti Locali, Istituzioni scolastiche o formative, Associazioni di Impresa, Consorzi di cooperative ed Associazioni di volontariato.

Spetta infatti al funzionario giuridico-pedagogico svolgere un ruolo centrale nel coordinamento e nella messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, nella gestione delle attività culturali, ricreative, sportive e delle attività scolastiche, nelle organizzazioni del lavoro sia intramurario che esterno, nelle iniziative di impiego delle risorse della Comunità esterna e nelle collaborazioni con gli uffici UEPE competenti per territorio, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona.

Gli educatori penitenziari, oggi inquadrati nel profilo dei funzionari giuridico-pedagogici, rappresentano il fulcro del trattamento partecipando all'attività di osservazione scientifica della personalità del reo ed attendono all'opera trattamentale rieducativa individuale o di gruppo.

Così si comprende come il punto cardine di questa professione sia garantire al detenuto un corretto reindirizzamento nella vita dopo la detenzione e per farlo non può prescindere dall'analisi del profilo sociale dei detenuti, accompagnandoli nel percorso rieducativo e curando i rapporti degli stessi sia mentre sono in carcere sia, in un secondo momento quelli esterni; il fine ultimo è quello di restituire alla società un soggetto migliorato, che abbia preso coscienza delle conseguenze umane e materiali dei propri agiti e che per questo sia motivato a non recidivare.

Infondo ciò che accomuna tutte le professionalità che a vario titolo entrano a far parte dell'organico penitenziario e ancor più i funzionari giuridici-pedagogici, dovrebbe essere la volontà di rendere il carcere un luogo di recupero e trattamento, ancora prima che di espiazione. La vera sfida,

dunque, dovrebbe essere quella di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena puntando sulla rieducazione e sulla risocializzazione del reo per l'avvio di un autentico processo di integrazione sociale.

Troppo spesso, chi ha commesso un reato, chi ha fatto, in un modo o nell'altro, del male a qualcuno, è pronto a farlo di nuovo se non trattato con un adeguato programma di recupero.

È facile così comprendere come capire, per esempio, quali siano i comportamenti a rischio, dove per rischio si intende sia la possibilità di subire che di agire l'evento criminoso, diventa un importante obiettivo da raggiungere a beneficio della sicurezza sociale e della prevenzione delle recidive.

Il funzionario giuridico pedagogico dovrebbe stringere una sorta di patto di alleanza con il soggetto che è chiamato a seguire, sforzandosi di vedere le cose con i suoi occhi. Stabilire un'alleanza con l'autore di reato è importante per giungere ad una lettura comune dei fatti e alla condivisione di un progetto che nasca dal riconoscimento di un bisogno e talvolta da una richiesta d'aiuto che l'operatore deve essere in grado di cogliere. Rieducare significa infatti saper captare le richieste di aiuto dell'altro, capire cosa l'altro chiede e immergersi nel suo mondo.

In conclusione risulta utile sapere che nell'ambito dei settori Giuridico e Socio Assistenziale proprio recentemente è stato bandito il concorso funzionari giuridico-pedagogici ministero della giustizia, con 210 posti per i candidati in possesso di laurea.

La cosa ancora più interessante è l'elevato numero di classi di laurea (1) che possono accedere al concorso, e dunque professionisti di vario tipo, dal

---

1 – **diploma di laurea** in  
– Scienze dell'educazione e della formazione,  
– Giurisprudenza,  
– Psicologia,  
– Sociologia;

giurista all'educatore, dall'assistente sociale allo psicologo, si troveranno fianco a fianco nell'espletamento delle prove. Queste ultime saranno suddivise in tre di cui una prova preselettiva più due prove scritte e una orale e gli argomenti interessati saranno quelli che ricalcano un po' questa figura professionale ovvero diritto, pedagogia, psicologia, criminologia, scienze dell'organizzazione, facendo attenzione particolarmente all'ambito penitenziario che ognuna di queste discipline tocca

È possibile consultare la pagina del Ministero della Giustizia dove trovare il bando, la domanda e le istruzioni per registrarsi al sito (la domanda va infatti mandata dal sito del Ministero stesso).

---

– **laurea triennale** in

- Scienze dell'educazione e della formazione (L-19),
- Scienze dei servizi giuridici (L-14),
- Sociologia (L-40),
- Scienze e tecniche psicologiche (L-24);

– **laurea magistrale** in

- Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LM-50),
- Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57),
- Scienze pedagogiche (LM-85),
- Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (LM-93),
- Giurisprudenza (LMG-01),
- Psicologia (LM-51),
- Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88);

– **laurea specialistica** in

- Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,
- Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua,
- Scienze pedagogiche,
- Giurisprudenza,
- Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica,
- Psicologia,
- Sociologia,
- Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali.

## **Sitografia**

Bianchi A. (2019) *Il funzionario giuridico-pedagogico: una formazione anche criminologica e vittimologica per l'abbattimento della recidiva*. Filodiritto.com

Concas A. (2017) *La legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario*. Diritto.it

Mancaniello M. R. (2017) *La professionalità educativa in ambito penitenziario: l'Educatore e il suo ruolo pedagogico*. Studi sulla formazione

Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale detenuti e trattamento, Ufficio detenuti e trattamento intramurale (2010) – Lettera Circolare, oggetto: *Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*